

Approvato con delibera di Assemblea n. 12 del 28.06.2011

**CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE**
Portogruaro - San Donà di Piave

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI**

Art. 1 – Commissioni

1. Al fine di agevolare i lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono costituite Commissioni consortili, in applicazione dell'art 7, lett o) dello Statuto, aventi ciascuna competenze su materie individuate dall'Assemblea con apposita deliberazione.
2. Al fine di garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del consorzio, ed al fine di permettere un miglior collegamento istituzionale fra gli organi elettivi e i consorziati, possono essere istituite Commissioni consultive comprensoriali con funzioni specifiche nelle materie di interesse e competenza consortile.
3. Le Commissioni consortili e comprensoriali hanno funzione esclusivamente consultiva nei confronti degli organi consortili.
4. Non è prevista retribuzione alcuna per i componenti delle Commissioni né consortili né comprensoriali.

Art. 2 – Commissione consultiva comprensoriale

1. L'Assemblea, con provvedimento deliberativo, può istituire, fissandone il numero dei componenti, le Commissioni consultive comprensoriali, con funzioni consultive su materie e argomenti di competenza dell'Assemblea stessa e comunque inerenti il territorio comprensoriale e le sue esigenze in termini di manutenzione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché alla realizzazione dei relativi interventi.
2. I componenti della Commissione consultiva comprensoriale sono individuati dall'Assemblea tra i proprietari o comproprietari degli immobili iscritti al catasto consortile aventi diritto al voto.
3. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consorzio o da un componente del c.d.a. delegato all'uopo dal Presidente stesso.
4. La Commissione consultiva comprensoriale dura in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea che l'ha costituita.
5. Per la validità delle sedute della Commissione consultiva comprensoriale, nonché per le modalità di voto, valgono le norme generali degli organi collegiali consortili.

Art. 3 – Funzioni della commissione consultiva comprensoriale

1. La Commissione consultiva comprensoriale sviluppa e approfondisce materie e argomenti di competenza dell'Assemblea, nel rispetto delle finalità individuate dall'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
2. La Commissione consultiva comprensoriale ha il compito di esaminare, negli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti l'Assemblea consortile ritengano di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione stessa prima della sua trattazione.

Art. 4 – Convocazione della commissione consultiva comprensoriale

1. La Commissione consultiva comprensoriale si riunisce su iniziativa del proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente della Commissione convocare la seduta della Commissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti con avviso scritto almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione stessa. In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire con altro mezzo di comunicazione che raggiunga tutti i componenti della Commissione, in tempi e modi condivisi dalla maggioranza dei membri della stessa.

Analoga procedura del comma precedente potrà attuarsi per l'aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5 – Verbali della commissione consultiva comprensoriale

1. Alle sedute della Commissione consultiva comprensoriale partecipa il Dirigente consortile - o un funzionario da lui delegato - individuato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

Art. 6 – Altre commissioni consortili

1. L'Assemblea, con provvedimento deliberativo, può istituire altre Commissioni con funzioni consultive su materie e argomenti di competenza consortile-
2. La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce anche, per ciascuna Commissione, la sua eventuale natura di permanente o ad acta, il numero dei Consiglieri che la compongono, compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione, e la possibilità di invitare alle riunioni anche altri Consiglieri.
3. La costituzione delle Commissioni di cui al presente articolo avviene, per ognuna di esse, a scrutinio segreto con la possibilità per ogni Consigliere di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti della Commissione relativa. Risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento dei componenti assegnati alla Commissione. L'Assemblea può deliberare altre modalità di costituzione delle Commissioni.
4. In ognuna delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare alle riunioni, qualora ritenuto opportuno, altri funzionari consorziali perché effettuino relazioni o diano informazioni sui punti in discussione. Possono essere inoltre invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, o rappresentanti di altri Enti, qualora sia necessario per la discussione.
5. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente di ciascuna Commissione consortile, chiamato a relazionare alla medesima sugli argomenti di competenza.
6. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono sempre partecipare il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, nonché il Direttore.
7. Il Commissario che non partecipi senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione per tre volte consecutive decade dall'incarico.
8. L'Assemblea, nella prima seduta utile, provvede alla surroga del Commissario decaduto.
9. Le Commissioni consortili durano in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea che le ha costituite.
10. Per la validità delle sedute della Commissione consultiva comprensoriale, nonché per le modalità di voto, valgono le norme generali degli organi collegiali consortili.

Art. 7 – Funzioni delle commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili sviluppano e approfondiscono materie e argomenti di competenza dell'Assemblea nel rispetto delle finalità individuate dall'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
2. Ciascuna Commissione consortile ha il dovere di esaminare, negli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti l'Assemblea ritengano di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione stessa prima della sua trattazione.
3. I membri di c.d.a. presenti in commissione, o se non presenti, i Presidenti delle Commissioni operano il necessario raccordo tra le commissioni stesse ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Convocazione delle commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.
2. Spetta al presidente della Commissione consortile convocare la seduta della ommissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti avviso scritto anche per telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione stessa. In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire con altro mezzo di comunicazione che raggiunga tutti i componenti della Commissione, in tempi e modi condivisi dalla maggioranza dei membri della stessa.

Analoga procedura del comma precedente potrà attuarsi per l'aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno.

3. E' possibile la convocazione congiunta di più Commissioni, con avviso a firma dei vari Presidenti, quando l'argomento da discutere sia di interesse comune.
4. Qualora la Commissione decida, al termine di una seduta, la propria riconvocazione, l'avviso per la medesima potrà essere inviato solo ai componenti assenti.

Art. 9 – Verbali delle commissioni consortili

1. Alle sedute delle Commissioni consortili partecipa il Dirigente consortile - o un funzionario da lui delegato - individuato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione consortile e dal Segretario.